DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1979

che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli

(79/700/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentiti sugli e negli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che la suddetta direttiva prevede che i controlli ufficiali destinati a verificare l'osservanza delle quantità massime di residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli siano effettuati secondo metodi comunitari di campionamento e di analisi qualitativa e quantitativa ;

considerando che è necessario stabilire in un primo stadio dei metodi di campionamento ;

considerando che durante la formulazione di tali metodi si è riconosciuto che, tenuto conto delle variazioni di dimensioni, stato e imballaggio (dove presente) degli ortofrutticoli in circolazione, i metodi si dimostreranno pratici soltanto a condizione che talune operazioni siano sufficientemente empiriche ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri prescrivono che il campionamento per i controlli di cui all'articolo 6 della direttiva 76/895/CEE sia effettuato secondo le modalità descritte nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 31 dicembre 1980, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

[1] GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26.

ALLEGATO

METODI DI CAMPIONAMENTO

1. FINALITÀ E CAMPO D'APPLICAZIONE

I campioni destinati ai controlli ufficiali delle quantità di residui di antiparassitari contenuti negli e sugli ortofrutticoli devono essere prelevati in conformità delle modalità sottoindicate. I campioni finali e di laboratorio così ottenuti sono da considerarsi rappresentativi delle partite sottoposte al campionamento. L'osservanza delle quantità massime stabilite in conformità alla direttiva 76/895/CEE è stabilita sulla base dei contenuti riscontrati nei campioni finali e di laboratorio.

2. AGENTI PRELEVATORI AUTORIZZATI

I campioni vengono prelevati da agenti appositamente designati dagli Stati membri.

3. DEFINIZIONI

3.1. Partita da campionare

Quantità identificabile di prodotti avente caratteristiche che si presumono uniformi.

3.2 Campione elementare

Quantità prelevata da un singolo punto della partita.

3.3 Campione globale

Insieme di campioni elementari prelevati da una stessa partita.

3.4 Campione finale

Campione globale, o parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest'ultimo.

3.5 Campione di laboratorio

Campione destinato al laboratorio, costituito da un'aliquota rappresentativa del campione finale.

4. MODALITÀ DEL CAMPIONAMENTO

4.1. Materiale da campionare

Ciascuna delle partite in esame deve essere sottoposta a campionamento separato.

4.2. Precauzioni da adottare

Nel corso del campionamento e della preparazione dei campioni di laboratorio si prenderanno tutte le precauzioni atte ad evitare ogni modifica che possa influire sul contenuto dei residui e compremettere la validità delle determinazioni analitiche o la rappresentatività dei campioni di laboratorio.

4.3. Campioni elementari

Nei limiti del possibile, i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti della partita da campionare. Eventuali discostamenti da questa procedura devono essere registrati nel verbale di cui al paragrafo 5. Il campionamento non deve essere effettuato su derrate completamente o estesamente deteriorate. L'entità totale dei campioni elementari non deve mai essere inferiore a quella fissata al punto 4.6 per i campioni di laboratorio.

4.3.1. Il numero minimo di campioni elementari da prelevare è indicato qui di seguito nella tabella A. Nei limiti del possibile, i campioni devono essere della stessa entità.

TABELLA A

Peso della partita da campionare, in kg	Numero minimo di campioni elementari da prelevare
< 50	3
50 — 500	5
> 500	10

4.3.2. Nel caso dei prodotti congelati, o quando il peso della partita da campionare non è noto all'agente prelevatore o non può essere valutato con sufficiente esattezza, il numero minimo di campioni elementari, in deroga al punto 4.3.1, può essere determinato in conformità della tabella B qui di seguito riportata.

TABELLA B

Numero di imballaggi o di unità nella partita da campionare	Numero minimo di imballaggi o di unità da prelevare
1 — 25	1
26 — 100	5
> 100	10

4.4. **Preparazione del campione globale**

Il campione globale viene preparato riunendo e mescolando i campioni elementari.

4.5. **Preparazione del campione finale**

Il campione globale può essere adoperato tal quale come campione finale. Se il campione globale è troppo grande, il campione finale può essere ricavato dal campione globale con un opportuno metodo di riduzione, ad esempio suddividendolo in quarti, scartando due quarti diagonalmente opposti, mescolando e ridividendo i quarti rimanenti, e così via fino a raggiungere l'entità richiesta per il campione. In questo procedimento, tuttavia, i singoli frutti od ortaggi non possono essere tagliati o divisi.

4.6. **Preparazione dei campioni di laboratorio**

4.6.1. Dal campione finale va ricavato il numero di campioni di laboratori richiesto dalle norme nazionali.

4.6.2. Per i funghi e i tartufi, le erbe aromatiche e i capperi, ciascun campione di laboratorio dovrà pesare almeno 0,5 kg.

4.6.3. Per gli altri ortofrutticoli, ciascun campione di laboratorio deve avere il peso minimo di 1 kg e deve consistere di almeno 10 singoli frutti od ortaggi. Tuttavia, se il peso di 10 singoli frutti od ortaggi supera i 5 kg, il campione di laboratorio può consistere solamente di 5 esemplari.

5. IMBALLAGGIO E TRASMISSIONE DEI CAMPIONI DI LABORATORIO

Ciascun campione di laboratorio deve essere posto in un contenitore pulito e inerte, che assicuri un'adeguata protezione dalla contaminazione e dai danni durante il trasporto. Il contenitore deve essere etichettato e sigillato in modo che non sia possibile aprirlo, o toglierne l'etichetta, senza danneggiare il sigillo. Come già detto al punto 4.2, si prenderanno tutte le precauzioni atte ad evitare ogni variazione di composizione del campione di laboratorio che potrebbe verificarsi durante il trasporto o il magazzinaggio.

Per ogni operazione di campionamento deve essere redatto un verbale che permetta di identificare senza equivoci la partita campionata e che indichi la data e il luogo di campionamento, oltre a qualunque ulteriore dato che si presuma possa essere d'aiuto all'analista.